

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente (Estensore) |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Avv. Maria Elisabetta Contino | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Guido Sagliaschi | Membro designato dal C.N.C.U. |

Nella seduta dell'8 marzo 2011 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

FATTO

In data 16 maggio 2006, alla ricorrente è stato erogato dall'odierno resistente – tramite bonifico bancario accreditato su di un conto corrente che la prenditrice teneva presso altro intermediario (banca "A") – un finanziamento personale di euro 4.000,00 da rimborsarsi con modalità *revolving* per mezzo di RID bancario. Con due comunicazioni del 13 e 14 dicembre 2007, la cliente ha chiesto i conteggi estintivi del finanziamento *de quo* alla data del 30 dicembre 2007, i quali sono stati forniti dalla finanziaria con missiva del 14 dicembre 2007. Tuttavia, l'interessata non ha provveduto alla estinzione anticipata del debito.

Con raccomandata A.R. del 23 dicembre 2009, la prenditrice – per il tramite di un legale (odierno procuratore) – ha sporto formale reclamo, contestando la nullità del contratto di finanziamento. Infatti, viene eccepita la non autenticità della firma apposta sul contratto nonché diffidata la finanziaria «*dall'avanzare ulteriori pretese creditorie*». L'intermediario ha risposto con missiva in data 19 gennaio 2010, chiedendo la trasmissione della «*documentazione [...] che dimostri la completa estraneità della cliente [...]. In caso contrario, non [si potrà] che confermare la validità del [...] contratto*». Con lettera del 27 gennaio 2010, il legale ha sottolineato che «*la radicale nullità del [contratto] non può in alcun modo essere stata sanata*» e richiesto «*copia della documentazione [...] conservata [dall'intermediario], che dovrebbe confermare l'autenticità della sottoscrizione*». Con nota del 9 febbraio 2010, la finanziaria ha trasmesso al legale quanto in proprio possesso che attenga alla pratica di finanziamento *de qua* «*e nello specifico: copia fronte retro del contratto, copia documento d'identità e codice fiscale, copia dei documenti di reddito, copia del contratto di lavoro, copia delle coordinate bancarie, copia del certificato di residenza. In ogni caso, e come già richiesto, [si rimane] in attesa della [...] documentazione [...] che dimostri la completa estraneità della [cliente]*». Con comunicazione datata 16 giugno 2010, il legale dell'interessata ha chiesto «*la cancellazione immediata [della] iscrizione relativa allo stato di sofferenza indicata nei confronti della mia assistita da parte [dell'intermediario convenuto, in quanto] illegittima e pregiudizievole. Il*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

contratto di finanziamento cui si riferisce l'iscrizione [...] è radicalmente nullo in quanto recante firma non autografa della [cliente]». Con missiva del 1° luglio 2010, la finanziaria ha ribadito «la validità del contratto di finanziamento».

Avverso il rifiuto opposto dall'intermediario, il 31 agosto u.s. la cliente – avvalendosi dell'opera di un procuratore – ha presentato ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF") in qualità di consumatore, col quale ha richiesto che, «*accertata l'illegittimità del comportamento posto in essere dalla [finanziaria], [si] disponga l'integrale cancellazione [...] da qualunque [...] banca dati alla quale i medesimi dati siano stati trasmessi, di tutti i dati personali e delle informazioni ivi raccolte e conservate relative alla ricorrente, dati illegittimamente trasmessi [...], con conseguente condanna della società [resistente] al risarcimento a favore della ricorrente dei danni patrimoniali e non patrimoniali ex art.2050 c.c., da liquidarsi in una cifra non inferiore complessivamente ad € 50.000, ponendo spese e diritti del presente giudizio a carico della parte soccombente».*

A sostegno delle proprie domande, viene sottolineato che «*nello specifico, norma basilare della regolarità e trasparenza delle operazioni bancarie e finanziarie è l'articolo 117 TUB il quale, tra le altre disposizioni, quali la forma scritta per il contratto e la consegna di copia del contratto al cliente, prevede la sottoscrizione autografa del contratto stesso da parte del consumatore a pena di nullità. Detta disposizione si applica naturalmente anche ai contratti di finanziamento stipulati con i consumatori quali la [ricorrente], in forza dell'articolo 124 TUB. Nella fattispecie in oggetto, al contrario, il contratto di finanziamento revolving predisposto da[ll'intermediario] non risulta correttamente sottoscritto dalla signora, bensì vi risulta apposta una firma palesemente artefatta, rispetto alla quale non è stato possibile reperire dalla finanziaria alcuna informazione utile all'individuazione dell'autore del falso. Va da sé che la sottoscrizione del contratto da parte di un terzo soggetto ha impedito altresì la consegna del contratto e di tutta la documentazione relativa nelle mani della signora [...] in violazione di quanto prescritto sempre all'articolo 117 TUB, primo comma [...]. Da ultimo, va sottolineato come l'assenza di una sottoscrizione valida del contratto di finanziamento revolving sia un caso di nullità assoluta ed insanabile, neppure tramite comportamenti artificiosamente ritenuti concludenti da controparte. Infatti, come dice l'articolo 1423 cod. civ. un contratto nullo non può mai essere convalidato se la legge non dispone altrimenti e, come già visto, nessuna norma speciale del Testo Unico Bancario ammette la convalida o la sanatoria di un contratto privo della sottoscrizione autentica del cliente. Ne discende l'assoluta irrilevanza di qualunque condotta tenuta dalla signora [...] – anche solo asseritamente concludente – ai fini della validità del contratto in oggetto». Inoltre, si evidenzia che «*il Testo Unico sulla privacy prescrive all'articolo 23 che per poter legittimamente trattare i dati personali di un cliente, ogni operatore sia tenuto a raccogliere il suo consenso espresso che, per essere validamente prestato, deve essere riferito ad un trattamento specificamente individuato e necessariamente documentato per iscritto. Tali dati raccolti debbono essere comprensibilmente esatti e, qualora ritenuto necessario, aggiornati nonché conservati in forma tale da consentire sempre l'identificazione dell'interessato. I dati personali trattati in violazione della disciplina su esposta non possono mai essere utilizzati (art. 11, D.Lgs. 196/2003). Naturalmente, nel caso specifico, alcuna autorizzazione al trattamento dei dati è stata concessa dalla signora [...], unica titolata ad esprimere validamente il consenso e dunque i dati inopinatamente raccolti non avrebbero potuto essere utilizzati. Peraltro, opera per il settore relativo alla deontologia dei soggetti privati attivi nel credito al consumo, affidabilità e puntualità dei pagamenti uno specifico codice, allegato al Testo Unico sulla privacy, il cui integrale rispetto è condizione necessaria ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs 196/2003 ai fini della liceità ed assoluta correttezza del trattamento dei dati personali eseguito da detti soggetti. Nello specifico, l'articolo 4, comma 2 e 4 del citato Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie prescrive l'adozione di idonee procedure di verifica sulla correttezza ed esattezza dei dati raccolti per garantire la lecita utilizzabilità di essi nel sistema e la verifica accurata dei dati trattati, anche a seguito dell'esercizio di un diritto da parte del soggetto titolare dei dati. Queste due prescrizioni non sono state evidentemente soddisfatte dalla società [resistente], la quale non solo non ha verificato la correttezza della sottoscrizione raccolta per la validità del contratto, ma si è sottratta altresì agli obblighi imposti per la legittima raccolta dei dati personali. Detta condotta, in spregio dei citati articoli 23 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del**



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Codice allegato relativo alla deontologia degli operatori del settore, rende illegittimo qualsiasi trattamento dei dati della signora [...] ed in particolar modo, rende illegittima ogni comunicazione effettuata [...] alle banche dati private e pubbliche aventi ad oggetto la situazione finanziaria, il merito creditizio e l'affidabilità dei soggetti beneficiari di finanziamenti, in merito alla situazione finanziaria nella quale versava inconsapevolmente la ricorrente». Infine, si allega che «il pregiudizio subito dalla signora [...], originato dalle inadempienze sopra riportate, si fonda sulla sua attuale impossibilità di conseguire finanziamenti a seguito della illegittima segnalazione effettuata [...] alle banche dati [...] del suo merito creditizio, pregiudicato dalle conseguenze inattese del finanziamento non richiesto. In particolare, la difficoltà della signora [...] di restituire immediatamente la somma capitale inopinatamente erogata, gravata dagli interessi particolarmente onerosi propri di un finanziamento revolving, ha fatto sì che ella risultasse “in sofferenza” e che dunque venisse segnalata nelle banche dati sopra riportate quale soggetto inaffidabile, non meritevole di accedere a prestiti o finanziamenti. Tale limitazione, tutta dovuta all’illegittima segnalazione effettuata dalla [finanziaria], priva di alcun titolo per trattare i dati della signora, ha comportato la materiale impossibilità per la stessa di accedere ai servizi di finanziamento, come si evince dalla comunicazione datata 5 agosto 2010 a firma [di una banca dati privata], ove appare rifiutata una richiesta di finanziamento [...] per un importo di € 14.185, con relativo danno patrimoniale a carico della signora [...]. Egualmente dovrà essere risarcito anche il danno non patrimoniale subito dalla ricorrente per il disagio personale patito a causa della segnalazione di “sofferenza” subita. Precisamente, l’illegittimo trattamento dei dati personali configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva ai sensi dell’articolo 2050 c.c.: immediato riscontro si ha nel contenuto dell’articolo 15 del D.Lgs 196/2003, il quale prevede che il danno non patrimoniale sia risarcibile anche in caso di violazione dell’articolo 1 del citato Testo Unico sulla privacy».

Con un messaggio di Posta Elettronica Certificata, in data 8 ottobre 2010 l'intermediario ha presentato, tramite il Conciliatore Bancario Finanziario, le proprie controdeduzioni.

In tale sede, la finanziaria premette di essersi «avvalsa, per la distribuzione dei propri prodotti, della collaborazione di mediatori creditizi [che] ha[nn]o inoltrato il contratto di finanziamento intestato alla [ricorrente] debitamente compilato e firmato con allegata la documentazione richiesta per la valutazione».

In secondo luogo, viene osservato che «in data 16.05.2006 la società ha provveduto all’invio della lettera di accettazione [del finanziamento] e relativo documento di sintesi. In tale lettera si ricordava la facoltà di recedere, come da legge, entro 14 giorni ma tale diritto non è stato esercitato dalla [prenditrice]. Ad ulteriore conferma dell’identificazione della cliente, la scrivente in data 23.05.2006 ha ricevuto dalla [banca “A”] l’autorizzazione all’addebito RID per il rimborso delle rate [...]. Si rileva, inoltre, che la situazione contabile dettagliata relativa al finanziamento in oggetto, è stata mensilmente inviata e ricevuta dalla [cliente] unitamente alla comunicazione annuale prevista dalla normativa sulla trasparenza. Non [...] risultano pervenute da parte della cliente contestazioni e/o richieste di chiarimenti in merito [...]. A conferma della consapevolezza della sottoscrizione del contratto [...], in data 13 Dicembre 2007 la [ricorrente] ha avanzato richiesta di estinzione del finanziamento [...] che [...] non prevede alcuna applicazione di eventuali penali né tantomeno alcuna penale è stata applicata al conteggio estintivo inoltrato alla cliente».

In terzo luogo, viene rappresentato che la ricorrente «non è stata sempre regolare nei pagamenti. Risultano impagate 12 rate: aprile 2009, luglio 2009 ed inoltre dal mese di novembre 2009, la [cliente] non ha più pagato [...] la rata mensile».

Inoltre, viene evidenziato «che lo stesso contratto di finanziamento reca una firma sostanzialmente riconducibile a quella dalla stessa apposta sul presente ricorso».

Infine, l'intermediario espone come non possa «far altro che confermare la validità del contratto sottoscritto dalla [ricorrente]. La segnalazione dei dati della [cliente], presso i Sistemi di Informazioni Creditizie, è pertanto legittimamente dovuta a seguito del mancato pagamento mensile preventivamente [...] ricordato tramite la comunicazione di preavviso inserimento nei SIC prevista dall’art. 4.7 del Codice Deontologico».



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Sulla scorta di tali osservazioni, il resistente, *«chiede a codesto rispettabile Collegio di dichiarare l'inaccogliabilità del ricorso»*.

Come richiesto, le controdeduzioni dell'intermediario sono state trasmesse dalla Segreteria Tecnica al procuratore della ricorrente con e-mail del 12 ottobre 2010.

DIRITTO

Si deve osservare come il modulo di richiesta di finanziamento oggetto del ricorso non riporta la data di sottoscrizione, ma le parti sono concordi nell'affermare che il finanziamento è stato erogato il 16 maggio 2006.

Giova anche sottolineare come le contestazioni mosse dalla ricorrente non concernono la esecuzione del rapporto, ma la radicale nullità della fonte negoziale di esso, per difetto di sottoscrizione.

Le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari emanate da Banca d'Italia il 18 giugno 2009 prevedono, all'art. 4, che: *«Non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007»*. La controversia sottesa al ricorso della ricorrente attiene evidentemente alla fase genetica del contratto di finanziamento. E' evidente quindi che l'operazione di cui è controversia è stata posta in essere in data anteriore al 1° gennaio 2007. Ne consegue che il ricorso non può essere preso in esame.

P. Q. M.

Il Collegio dichiara la non ricevibilità del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO